



Valli Chisone e Germanasca

Sede Perosa Argentina – Via Roma, 22

Approvato con Delibera della Giunta dell'Unione N.21 del 22 febbraio 2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE
VALLICHISONE E GERMANASCA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 4
STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNITA'/COHOUSING, PRESENTI SUL
TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA.**

LOTTO UNICO

PREMESSA

L'Unione Montana dei Comuni delle valli Chisone e Germanasca, che di seguito verrà denominata Unione Montana, pone tra le sue finalità, relativamente al servizio di cui all'oggetto, la risposta ai bisogni di anziani autosufficienti e fasce deboli, soggetti a processi di marginalità, attraverso l'accoglimento e il sostegno ai processi di autonomia individuale. Le residenze temporanee possono offrire una prima risposta alla perdita di stabilità dovuta a cambiamenti sistemici, quali le trasformazioni dell'organizzazione del lavoro, l'irrigidimento del mercato abitativo in locazione, le modifiche dell'organizzazione familiare o una risposta al mancato o precario inserimento nei contesti di vita: lavoro e famiglia, nonché alle situazioni di vulnerabilità più generali che si affrontano nei percorsi di vita.

OGGETTO DELL'APPALTO è l'affidamento dei seguenti servizi:

Nello specifico il presente capitolato ha per oggetto un unico lotto riferito all'affidamento dei servizi di gestione di n. 3 strutture residenziali temporanee comunità/cohousing, presenti sul territorio dell'Unione Montana e più precisamente site presso i seguenti Comuni con relativi posti letto:

Comunità Alloggio di Mentoulles (Fenestrelle) Via della Chiesa n. 1 n. 8 posti ospite

Comunità Alloggio di Perrero Via Roma n. 12 n. 6 posti ospite

Comunità Alloggio di Villar Perosa Via Asiago n. 5 n. 10 posti ospite (1° alloggio)

“CasAmica” Villar Perosa Via Asiago n. 5 n. 4 posti per tre mesi di ospitalità salvo proroga dei Servizi Sociali.

Dette comunità consistono in 3 alloggi (più 1 a Villar Perosa per un'ospitalità trimestrale per 4 ospiti con piena autonomia) con molteplici camere da 1 o 2 posti letto con servizi igienici e di condivisione (refettorio, tempo libero ecc.) in comune.

Lotto unico procedura negoziata ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b e l'art. 95 c. 3 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

FINALITA' DEL SERVIZIO.

La principale caratteristica delle comunità alloggio/cohousing consolidata nella realtà dell'esperienza territoriale, sedimentatasi nell'arco temporale superiore a un trentennio, è costituita dalla necessità che detto servizio abitativo sia accompagnato con interventi di sostegno sociale a pregnanza variabile in relazione alla marginalità e fino alla possibilità per l'utente/ospite, di essere inserito in progetti personalizzati di inclusione sociale e ricostruzione delle reti di coesione sociale, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale di base dell'Unione Montana.

1. CONSISTENZA E DURATA DEL SERVIZIO.

Il prezzo base di gara è riferito al costo giornaliero pro die pro capite a tempo pieno definito in €. 23,00 oltre IVA comprensivo della giornata alimentare completa, stimata in €. 10,50.

Detto costo è onnicomprensivo di tutti i servizi e oneri, declinati a carico dell'affidatario nel presente capitolato speciale.

La giornata, fruita a part time dai singoli ospiti, o solo per la consumazione di alcuni pasti durante la settimana, in base al progetto definito, sarà conteggiata percentualmente sulla base della retta offerta ed in base alla fruizione della giornata alimentare così come da declaratoria presentata come specifica all'offerta e contenuta nell'offerta economica.

La ditta affidataria per gli ospiti che ipoteticamente fruiranno della sola mensa in tutto o in parte attribuirà alla stazione appaltante il relativo costo della giornata alimentare completa o parziale secondo la declaratoria presentata nell'offerta economica.

Per la sola struttura e servizio di CasAmica l'affidatario verrà ristorato con il rimborso del costo mensa presentato in offerta. Mentre il costo di monitoraggio sull'andamento del servizio, come descritto in seguito, verrà a gravare sulla retta complessiva di 23,00 euro ripartita sulle restanti Comunità Alloggio.

L'affidamento avrà una durata di anni tre con eventuale proroga di anni uno su valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Il valore stimato annuo di competenza, **puramente indicativo**, fatti salvi i vincoli di bilancio e le condizioni espresse nel capitolato speciale d'oneri, dei servizi oggetto di gara è di euro 178.000,00 annui iva esclusa, euro 534.000,00 iva esclusa nel triennio più eventuale anno di proroga per un totale di €. 712.000,00 iva esclusa, con possibilità di aumento o diminuzione del relativo budget in un range del 50% in base ai trasferimenti dagli enti sovraordinati.

Il servizio sopra descritto, in termini di capacità di accoglienza ipotetica, prevede un numero di 24 ospiti teorici e n. 4 ospiti di CasAmica, mentre l'attuale accoglienza è stimata a tempo pieno e a part time e/o a sola fruizione dei pasti, nell'anno in corso è mediamente di n. 20 ospiti per le comunità alloggio e mediamente di 2,50 ospiti per CasAmica (permanenza di 3 mesi di massima salvo rimodulazione del progetto).

Il territorio di riferimento per il servizio di cui trattasi riguarda complessivamente l'Unione Montana e più precisamente i seguenti Comuni: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Sestriere, Usseaux e Villar Perosa.

Obiettivi e modalità di svolgimento del servizio in carico all'affidatario.

A) Obiettivi e strutturazione del servizio

Il servizio comunità alloggio/cohousing si svolge tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24. L'affidatario deve garantire la fornitura dei pasti come giornata alimentare completa o parziale a seconda delle esigenze dei singoli ospiti, così come definito nel progetto individuale.

Inoltre deve essere garantito, in un'ottica di soggettività attiva e in funzione dinamica, il coinvolgimento degli ospiti medesimi, nella pulizia e nell'igiene degli ambienti individuali

e comuni con gli adeguati supporti di operatori OSS in grado di sopperire alle carenze dei singoli qualora necessari.

Inoltre dovrà essere sviluppata e assicurata un'attività diretta ad un obiettivo che non è solo la mera garanzia di un intervento assistenziale, ove necessita, ma si dovrà mirare, con particolare attenzione alla peculiarità di ciascuna persona e alle specificità del gruppo di ospiti, al mantenimento dell'autonomia in funzione aumentativa, a diversi livelli e secondo progetti personalizzati e, nel contempo garantendo, in quest'ottica, il sostegno alle situazioni di maggior fragilità.

Il progetto presentato in gara, dovrà quindi sviluppare detto obiettivo, come sopra sinteticamente delineato, favorendo percorsi di vita, sensibilizzazione alle realtà locali e contestualmente potenziando al massimo l'apertura al territorio con attività, iniziative che coinvolgano le realtà presenti.

Pertanto in coerenza all'obiettivo sopra precisato occorrerà definire un progetto tale da:

- Favorire l'autonomia e l'autogestione, in forme differenziate secondo piani personalizzati di intervento;
- Rafforzare il modello culturale al fine di porre la persona al centro dei percorsi di sostegno con l'obiettivo di promuoverne l'autodeterminazione, valorizzarne le risorse personali e l'empowerment.
- Favorire, contestualmente ed oltremodo, le reti territoriali di integrazione e di intergenerazionalità nonché lo sviluppo della responsabile convivenza nell'ambito della gestione della comunità alloggio quale casa comune.

B) Somministrazione giornata alimentare/mensa.

- 1 La somministrazione della giornata alimentare completa è intesa come: colazione – pranzo – merenda – cena. Detta giornata, nella sua programmazione, dovrà tenere in debita considerazione le esigenze alimentari dei singoli ospiti non solo da un punto di vista preferenziale, quindi di gradevolezza, ma anche per eventuali incompatibilità e/o intolleranze alimentari. La programmazione delle giornate alimentari dovrà essere ovviamente accompagnata da tabelle dietetiche approvate da un professionista tale da garantire il giusto valore nutritivo. La programmazione alimentare dovrà essere strutturata settimanalmente su base mensile e presentata conseguentemente ai Servizi Sociali dell'Unione Montana.
- 2 La somministrazione della giornata alimentare/mensa potrà essere esternalizzata tramite pasti programmati e preconfezionati. In tal senso l'affidatario dovrà evidenziare la scelta del subappaltatore, delineando nel progetto di servizio i dettagli organizzativi e di rispetto delle condizioni del presente capitolato.
- 3 Per quanto concerne CasAmica, con la capienza di n. 4 ospiti e la media sopra indicata nell'arco dell'anno (2,5 ospiti annui), si precisa che detto servizio ha un livello di autonomia elevato e gli ospiti devono essere in grado di gestire tutte le esigenze di permanenza nella struttura, salvo la fornitura del pasto giornaliero. Per questo servizio inoltre è necessaria un'attività di monitoraggio settimanale sull'andamento del servizio medesimo nonché degli ospiti tramite operatore OSS, presenza stimata in un'ora alla settimana.

Nell'effettuare il servizio in oggetto a livello territoriale, l'aggiudicatario è tenuto a garantire gli spostamenti del personale, avvalendosi di automezzi propri e computando a proprio carico i tempi e i costi per gli spostamenti, tutto ciò in funzione del calcolo dell'offerta economica.

2. PROGRAMMAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

La programmazione ed articolazione degli interventi dovrà avvenire in funzione delle esigenze progettuali riferite ai singoli ospiti in carico. La progettazione per quanto concerne detti ospiti dovrà avvenire di concerto con il Servizio Sociale di base.

L'aggiudicatario dovrà quindi garantire la massima flessibilità nell'erogazione del servizio, al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni degli ospiti sia a livello organizzativo (strutturazione dell'orario degli operatori) sia a livello progettuale e metodologico.

3. EQUIPE

Per la gestione dell'attività l'aggiudicatario dovrà impiegare un'equipe di operatori O.S.S. adeguatamente formati per lo svolgimento delle attività previste dal progetto organizzativo e dal presente capitolato e che siano in grado inoltre di svolgere le funzioni operative e realizzare gli obiettivi del progetto gestionale presentato. Ogni altro operatore che l'affidatario/aggiudicatario riterrà di dover idoneamente impiegare secondo tempi e modalità previsti nel progetto presentato in gara dovrà rientrare come costi complessivamente e totalmente nell'offerta presentata.

5. DOVERI DI RISERVATEZZA

Tutto il personale impiegato dovrà rispettare, a tutela degli utenti:

- Il D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. nonché il Regolamento 2016/679/U.E.
- Il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, evitando di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio intervento, e dovrà rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori sociali, sanitari e le istituzioni interessate di riferimento.

6. CORRETEZZA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte degli utenti, l'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta dell'Unione Montana di allontanamento dal servizio.

7. VERIFICHE E INADEMPIENZE

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità dell'operatore nel corso dell'intervento l'Ente Appaltante potrà richiederne la sostituzione previo confronto con la Ditta aggiudicataria.

L'Unione Montana si riserva di non procedere alla liquidazione delle spettanze qualora non sussista idonea attestazione rilasciata dall'autorità competente e comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro o fiscale.

Pertanto la ditta dovrà semestralmente trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, quelli eventualmente dovuti dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nonché idonea documentazione circa il fatto che tali versamenti sono riferiti ai lavoratori impiegati nel servizio in oggetto e circa le retribuzioni corrisposte agli stessi.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a consentire la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

8. MODALITA' DI PRESA IN CARICO

La presa in carico degli utenti e la durata degli interventi all'interno del progetto individuale è redatto dall'affidatario in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dell'Unione Montana. In merito si puntualizza il progetto individuale deve contenere la descrizione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi, la definizione delle attività e degli interventi per ogni utente.

9. RESPONSABILE TECNICO/REFERENTE

La ditta affidataria dovrà esprimere il nominativo di un operatore scelto tra quelli addetti al progetto organizzativo del servizio che assuma funzioni di Responsabile Tecnico e Coordinatore dell'attività del personale della ditta affidataria e di Referente nei confronti dell'Amministrazione e dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Unione Montana.

10. DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

La Ditta affidataria si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione dei servizi nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa regionale in materia tramite:

- Certificazione della qualifica degli operatori impiegati;
- possesso di tutte le certificazioni sanitarie relative all'idoneità psico - fisica richieste dalla legge;
- possesso di patente di guida richiesta per il tipo di veicolo condotto.
- L'eventuale effettuazione di prestazioni particolari e non previste nel progetto gestionale, quali accompagnamenti al di là di quanto concordato per ogni singolo caso, dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione.
- I nominativi degli operatori, il loro curriculum, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato, nonché la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali ed assicurativi dovranno essere presentati all'Unione Montana almeno dieci giorni prima dell'effettivo avvio del servizio.
- Nel caso in cui non intercorressero 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione a quella dell'inizio dell'attività, tali nominativi dovranno essere comunicati prima della data stabilita per l'inizio dell'attività stessa.
- Sarà cura della ditta aggiudicataria garantire la sostituzione del personale assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale, garantendo, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impegnati, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando preventivamente al Servizio Socio Assistenziale dell'Unione Montana opportunità e/o modalità della sostituzione.

- E' fatto divieto di sostituire personale subordinato (dipendente e/o soci) con personale impegnato nel volontariato.
- Il personale addetto ai servizi di cui all'oggetto sia dipendente sia socio/lavoratore della ditta aggiudicataria, si rapporterà unicamente con il proprio datore di lavoro ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- La ditta deve fornire al proprio personale tutto ciò che necessita per lo svolgimento del servizio: un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria, la formazione, l'aggiornamento, la supervisione e quanto possa occorrervi anche come strumentazione didattica od altro ai fini del buon andamento e rispondenza ai bisogni del servizio medesimo.
- La ditta aggiudicataria si impegna ad operare ogni utile tentativo per assorbire nel proprio organico il personale in possesso dei requisiti e già operante nei servizi oggetto del presente capitolato.

Il servizio si può avvalere, ad integrazione e non in sostituzione del personale regolarmente assunto, anche dell'azione volontaria effettuata da gruppi e associazioni o singoli nel rispetto della normativa sul volontariato. Questo personale opererà sotto la diretta responsabilità della Ditta affidataria.

La Ditta affidataria potrà ospitare nel Servizio dei tirocinanti, purché questi siano in regola con le assicurazioni e le prescrizioni sanitarie. I tirocinanti non possono creare intralcio al normale funzionamento del servizio.

La Ditta affidataria fornirà all'Unione Montana i nominativi degli operatori impegnati, le rispettive qualifiche con dichiarazione del livello retributivo applicato nonché il curriculum vitae, almeno una settimana prima dell'effettivo avvio del servizio nonché giornalmente il ruolino della presenza degli operatori con relativa qualifica e degli ospiti frequentanti.

La Ditta affidataria si impegna a far partecipare i propri operatori ai momenti formativi organizzati dalla Pubblica Amministrazione nel settore specifico, con monte ore e spese a carico della stessa, così come è a carico della Ditta il monte ore relativo alla partecipazione a momenti formativi organizzati dalla Ditta stessa, garantendo comunque la fruizione del servizio come previsto.

È richiesta alla Ditta affidataria l'individuazione all'interno dell'équipe di lavoro di un Responsabile. Il nominativo ed il curriculum deve esser preventivamente comunicato all'Unione Montana.

L'appaltatore si impegna, ai sensi dei vigenti CC.NN.L. e delle linee guida emanate in merito dall'Authority, a garantire l'assorbimento del personale in servizio, anche qualora lo stesso non abbia ancora completato l'iter formativo dovuto, nei limiti di quanto prescritto dal presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali. Sono a carico del Appaltatore i corsi ed gli aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà fornire un'adeguata professionalità ai dipendenti garantendo la loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.

L'Appaltatore, qualora vi fosse tra il personale già in servizio, un operatore senza qualifica, si impegna a riqualificarlo, garantendogli la frequenza agli appositi corsi organizzati dagli Enti autorizzati.

L'Appaltatore, al fine di ridurre il fenomeno del turn - over dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale.

Il personale di servizio dovrà garantire la massima correttezza e probità, professionalità e competenza in tutte le norme di settore e dovrà mantenere un comportamento riguroso e corretto.

Nell'espletamento del proprio lavoro gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:

- saper rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei singoli assistiti, utilizzando gli strumenti professionali e di servizio e rilevare gli eventuali elementi per la rimodulazione del Piano Educativo Individuale – P.E.I.;
- garantire il passaggio dell'informazione sulle condizioni degli utenti, nel caso di sostituzioni.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di uno o più operatori incaricati dal soggetto aggiudicatario, l'Unione Montana potrà chiederne la sostituzione, al soggetto aggiudicatario.

11. NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

- Per l'intera durata dell'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori **e non peggiorative rispetto alle attuali**, ovvero a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai socio lavoratori. Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CC.NN.L firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CC.NN.L delle cooperative sociali.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) s.m.i. nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, la Ditta aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima alla direzione dell’Unione Montana al fine di consentire l’avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.

La Ditta si impegna altresì ad assicurare i contingenti minimi di personale in servizio previsti dal “Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero” di cui all’art.2, c.4, L.12/6/1990 s.m.i. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte della Ditta circa la data e le modalità di sciopero del proprio personale, la direzione dell’Unione Montana, sentiti i sindacati potrà definire i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire da parte della Ditta affidataria.

- Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato la ditta appaltatrice deve impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche ed in regola con quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene pubblica assumendone i relativi oneri.

L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le ditte concorrenti possono rivolgersi all’Ispettorato del lavoro di Torino al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie circa la normativa vigente, applicabile nel corso dell’appalto, in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro.

E’ fatta salva la facoltà della A.S.L. di richiedere alla Ditta appaltatrice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopraccitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.

12. CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere in particolare la stabilità occupazionale, è sottoposto alle osservanze delle norme in materia di cessazione/cambio appalto.

Nelle procedure di cambio di appalto l’impresa subentrante visto il “Protocollo d’intesa: Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi” siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016, approvato con DGR n.13 – 3370 del 30.05.2016 e le indicazioni contenute nelle linee guida ANAC n. 13 del 13/02/2019, per la finalità di cui sopra l’aggiudicatario del contratto nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, in base a

quanto previsto dall'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 qualora sia un soggetto diverso dal preesistente avrà l'obbligo di garantire al personale attualmente operante nell'appalto ai sensi dell'art. 51 D.lgs. n. 81/2015 condizioni normative retributive e di tutele del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della L. n. 92/2012, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità del personale impiegato. Si precisa che tale informazione è riportata a titolo puramente indicativo in quanto il dato aggiornato e definitivo del personale impiegato verrà comunicato all'operatore economico aggiudicatario al momento della stipula del contratto.

L'appaltatore subentrante ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL firmato dalle OOSS e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di miglior favore nell'ambito di applicazione strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto nonché gli accordi integrativi, territoriali vigenti firmati dalle OOSS e datoriali comparativamente più rappresentative.

Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con la Committenza. La Committenza non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese o cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo nei confronti del personale dell'Appaltatore per attività inerenti lo svolgimento del Servizio.

A garanzia degli adempimenti contributivi, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (cfr. art.30 - comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ex art. 30, comma 5 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.). In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

13. MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì: o ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; o ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.

A titolo di informazione si allegano “tabelle” del personale pervenute dalle ditte affidatarie del servizio.

14. L'APPALTATORE SOLLEVA E SI IMPEGNA

A mantenere indenne l'Unione Montana da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l'Appaltatore dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta l'Unione Montana riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Unione Montana segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso l'Unione Montana provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte dell'appaltatore entro due mesi, l'Appaltatore applicherà le sanzioni di cui al presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all'Unione Montana entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

L'Appaltatore riconosce che l'Unione Montana risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.

L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Unione Montana appaltante.

L'Appaltatore si impegna a sollevare e mantenere indenne l'Unione Montana da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

15. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO NELLO SVOLGIMENTO

La ditta è tenuta a trasmettere, con cadenza mensile, all'Unione Montana – Servizi Socio Assistenziali una relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto ed un resoconto sull'attività svolta dettagliato sui progetti individuali.

Annualmente la ditta dovrà presentare all'Unione Montana una relazione complessiva di programmazione ad inizio anno e una consuntiva di fine anno rispetto all'andamento del servizio.

16. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE

In merito all'espletamento del Servizio, alla Stazione appaltante compete: la messa a disposizione dei locali e la loro funzionalità come civile abitazione assumendosi i relativi oneri riferiti alla locazione, alle utenze, alla manutenzione ordinaria nonché all'arredo: di mobili, elettrodomestici, stoviglie e quant'altro occorra come attrezzature domestiche per la funzionalità del Servizio.

La liquidazione e il pagamento delle rette avverranno sulla base degli ospiti assegnati in ogni singola comunità e dietro presentazione di un prospetto mensile giustificativo corrispondente alla relativa fattura, con la precisazione che per la sola fruizione dei pasti e per CasAmica si ristorerà l'affidatario con il costo corrispondente alla giornata alimentare o sue frazioni.

17. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO DEI SERVIZI

Saranno a carico del soggetto aggiudicatario e affidatario, a miglior specifica di quanto sopra indicato, tutte le spese relative a:

- oneri relativi agli operatori e al responsabile del servizio;
- fornitura giornaliera dei pasti;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori e degli utenti correlati all'espletamento delle attività;
- formazione del personale;
- materiale ed iniziative per le attività a favore degli utenti;
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento del servizio e a quanto contemplato da parte della ditta affidataria nel progetto offerta comprensivo dei materiali necessari per l'igiene della struttura e l'igiene personale degli ospiti;
- per il servizio di CasAmica, come sopra precisato, è richiesto l'onere della sola fornitura della giornata alimentare o frazione della medesima e il monitoraggio di 1 ora alla settimana di un operatore OSS.

18. SEGNALAZIONE DEI CASI DA PRENDERE IN CARICO

I casi da prendere in carico, fatto salvo quanto già precisato in merito, verranno segnalati dal Servizio Sociale dell'Unione Montana al Responsabile individuato dalla Ditta affidataria.

I servizi di cui trattasi sono aperti alle verifiche dei famigliari sia degli operatori dei Servizi Sociali o ad altri autorizzati dall'Unione Montana.

19. SUB-APPALTO

Il subappalto non è consentito per la fattispecie del servizio oggetto della presente gara ad eccezione dei servizi mensa e pulizia come in parte già nel presente capitolato.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente Capitolato sono individuati come “dati personali sensibili”, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 s.m.i. e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto nonché dal Regolamento UE/2016/679 sulla Privacy.

L’Unione Montana conferirà all’aggiudicataria i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio unicamente in relazione allo sviluppo dell’attività educativa riabilitativa/assistenziale.

I dati comunicati o acquisiti direttamente nel corso dell’espletamento del servizio non potranno essere riprodotti ad uso dell’Affidatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità, nel rispetto delle norme sopra citate.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l’Aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle trasmissioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

L’Affidatario si impegna a rendere noto entro 15 gg. dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l’eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

CONTROLLI - CLAUSOLA PENALE – ASSICURAZIONI.

21. VERIFICA DI GESTIONE – MODALITÀ DI CONTROLLO

L’Unione Montana si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l’andamento dei servizi e il rispetto dei contenuti del presente Capitolato e dell’offerta tecnico economica presentata in gara ed aggiudicata.

Le modalità di controllo si esplicano a mezzo di:

- a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza di: personale in servizio, attività, trasporti, tenuta e conservazione della sede assegnata, pulizia, ecc.;
- b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale, contrattualmente pattuito.
- c) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste.

La Ditta affidataria, a miglior specifica, è comunque tenuta a collaborare per l’attivazione delle ulteriori verifiche che l’Unione Montana riterrà opportune e che in via preliminare si indicano già da ora con la formulazione di un prospetto mensile delle attività e del relativo personale e degli utenti presi in carico, detta relazione deve evidenziare per singolo servizio: le prese in carico, la definizione dei progetti individuali e di gruppo, le relative ore dedicate dagli operatori nelle rispettive attività.

22. CLAUSOLA PENALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Ditta dovrà impegnarsi a garantire tutte le indicazioni del presente capitolato, pena la rescissione del contratto.

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso l'Unione Montana del buon andamento del servizio assunto.

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità il cui importo sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi.

A titolo esemplificativo si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l'applicazione di penalità significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà in via analogica:

- a) In caso di mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di organizzazione - per motivi non imputabili a cause di forza maggiore - verrà applicata da parte dell'Unione Montana una penale pari a euro 260,00 giornaliere moltiplicate per le effettive giornate di assenza del personale previsto e stabilito;
- b) mancato rispetto di quanto previsto nei progetti di attività per singoli/gruppi: euro 160,00 per ogni mancata o incompleta effettuazione delle attività previste;
- c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: euro 260,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto e sconveniente, o comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- d) mancata comunicazione o ritardo da parte della ditta affidataria circa lo sciopero del personale: verrà applicata una penale di euro 160,00 giornaliere per ciascun operatore richiesto dalla direzione dell'Unione Montana per garantire l'effettuazione dei servizi minimi essenziali previsti dalla medesima;
- e) mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico della Ditta affidataria in ordine al possesso dei requisiti da parte del personale addetto euro 400,00 per evento;
- f) mancata partecipazione non giustificata del personale della Ditta affidataria alle riunioni previste dal progetto o richieste dall'Unione Montana: euro 160,00 per evento;

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi via PEC, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso inutilmente il tempo suddetto, l'Ente appaltante deciderà nel merito, applicando, se del caso, le relative penali con le modalità sopra richiamate.

23. RECUPERO DELLE PENALITÀ

In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze e delle non conformità al presente Capitolato, l'Unione Montana, previa comunicazione alla Ditta, procederà al recupero delle stesse.

In mancanza di versamento gli importi dovuti saranno trattenuti dalle fatturazioni mensili ancora da pagare o dalla cauzione versata, la quale dovrà essere reintegrata così come previsto nel più breve tempo possibile.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di controdeduzioni da parte della Ditta non ritenute accoglibili dall'Unione Montana.

Dopo reiterate inadempienze, l'Unione Montana ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta affidataria e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno alla ditta affidataria, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Unione Montana ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) abituale deficienza o negligenza del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Unione Montana;
- c) quando la Ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell'Unione Montana, in forma di lettera raccomandata o e mail via PEC, di volersi avvalere delle clausola risolutiva.

L'Unione Montana sarà tenuta a corrispondere alla Ditta soltanto il prezzo contrattuale del servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dell'Unione Montana del deposito cauzionale salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà all'Unione Montana da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla medesima.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Unione Montana di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Unione Montana intendesse avvalersi di tale clausola, la medesima si rivarrà anche sulla cauzione definitiva prestata dalla Ditta affidataria a titolo di penale forfettaria per l'inadempimento (senza necessità di nessuna prova in tal senso), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

24. CLAUSOLA DI GARANZIA – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

La Ditta affidataria si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere l'Unione Montana sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza di tutte le attività svolte nell'ambito del presente appalto, anche semplicemente connesse all'oggetto dell'appalto, manlevando espressamente l'Unione Montana.

La Ditta affidataria si impegna, inoltre, a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi

ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo e secondo fattispecie, il diritto di rivalsa da parte dell'Unione Montana sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalle norme civilistiche.

La ditta affidataria – prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto – dovrà stipulare apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio. In particolare l'Appaltatore dovrà stipulare:

- Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per sinistro.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo miglorie da parte dell'affidatario:

- Descrizione puntuale del rischio assicurato;
- Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione di lavori.
- Responsabilità "postuma" derivante all'appaltatore, per danni TUTTI cagionati a terzi (compresa l'Unione Montana) dopo l'ultimazione dei servizi; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro i dodici mesi successivi.

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, l'Unione Montana relativamente ai suoi amministratori, funzionari, prestatori di lavoro e consulenti/collaboratori.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante e nei tempi stabiliti.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia sono posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

In ogni caso, anche qualora l'appaltatore disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore dell'Unione Montana ai fini del presente appalto.

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE:

25 PAGAMENTI

Il termine di pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di ogni altro documento previsto dalle norme in vigore per la Pubblica Amministrazione nonché del rispetto delle regole del presente capitolato speciale.

26. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE

A) La Ditta affidataria dovrà emettere mensilmente regolare fattura, secondo le disposizioni delle vigenti normative finanziarie.

Alle fatture inviate dovrà essere allegata:

dichiarazione delle prese in carico relative agli ospiti con la precisazione ai sensi del presente Capitolato, della fruizione percentuale del servizio e/o mensa.

La liquidazione delle fatture avverrà salvo detrazione dell'importo delle eventuali penalità, in cui l'appaltatore fosse incorso, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i.

27 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa per l'annualità successiva alla prima la revisione prezzi rispetto alla retta offerta ed aggiudicata in gara, mediante ricorso all'indice FOI, quale limite massimo del compenso mensile che la stazione appaltante può riconoscere.

28 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI – DOVERE DI COLLABORAZIONE CON LE ISITUZIONI PUBBLICHE

L'affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in materia, adempiendo alle richieste e alle prescrizioni emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma.